

ACCORDO

tra

COMUNE DI MILANO, con sede legale in Milano - Piazza della Scala n.2 - C.F. 01199250158, rappresentato dal dott. Fabrizio Chirico, Direttore dell' Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi della Direzione Cultura (di seguito "Comune")

e

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con sede legale in Roma - Via Marsala n.8 - C.F. 00493410583 - P. IVA 00907501001, rappresentato dalla dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore Centrale della Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna, Marche, Emilia Romagna con coordinamento delle Attività associative e Gestione e Sviluppo Reti (di seguito "ACI")

Premesso che

è intendimento del Comune, in base delle Deliberazione di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018, di sviluppare attività di marketing territoriale, turistico e culturale relative ai musei civici, al fine di favorire la conclusione di accordi specifici di co-marketing e di collaborazione con soggetti pubblici e privati;

l'Automobile Club d'Italia in collaborazione con il Club ACI Storico intende offrire un'ampia gamma di servizi ai propri soci, assicurando loro condizioni di favore ed agevolazioni nella fruizione dei servizi stessi.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. Premessa

La premessa sopra riportata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione fra il Comune e l'ACI in termini di co-marketing, promozione e comunicazione delle rispettive offerte di servizi.

3. Impegni delle parti

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo da parte del Comune, le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intesa.

In particolare ACI si impegna a quanto segue:

a) Realizzare a proprie spese azioni di comunicazione e promozione dei musei del Comune come di seguito precisato:

- Siti web aci.it - sezione SyC! e clubacistorico.it - sez. sconti e vantaggi

- Pagina SyC! dei siti web ACI e ACI STORICO: spazi dedicati periodici;

- Dem/Newsletter nazionale ACI con offerte speciali;

- Guida digitale sfogliabile SyC! e sulla App. ACI SPACE;

In merito a quanto sopra esposto, ulteriori forme di comunicazione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

b) Inviare al Comune un report riassuntivo dell'attività di promozione/comunicazione svolta a favore musei civici al termine di ogni anno di durata dell'Accordo.

Il Comune di Milano si impegna a quanto segue:

a) Riconoscere uno sconto/agevolazione del 30% sulla tariffa di un biglietto intero di ingresso ai musei civici (valore corrente 5,00 euro) a tutti i soci ACI che esibiranno la propria tessera ACI unitamente al documento di identità presso le biglietterie museali.

Lo sconto non è cumulabile con altre riduzioni o promozioni e non sarà applicato sulla maggiorazione tariffaria di ingresso ai musei civici deliberata in occasione di mostre temporanee, eventi ed iniziative, ecc.

b) Inviare ad ACI un report riepilogativo degli ingressi ai musei civici effettuati dai soci ACI con cadenza semestrale attraverso la compilazione di un format/Excel che sarà inviato via email da ACI al Comune per ogni anno di durata dell'Accordo.

Le Parti convengono che eventuali conferenze, comunicati stampa e/o forme di pubblicità relativi all'Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell'altra Parte.

Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte.

Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a terzi di qualsiasi credito derivante dal presente Accordo.

4. Musei Civici

I musei coinvolti nell'iniziativa e oggetto del presente Accordo sono:

- 1) Museo del Novecento
- 2) Musei del Castello Sforzesco
- 3) Acquario Civico
- 4) Civico Museo Archeologico

5) Museo di Storia Naturale 6) Galleria d'Arte Moderna di Milano

5. Divieto di cessione dell'Accordo

È vietata la cessione dell'Accordo, a qualsiasi titolo, anche mediante trasferimento di ramo d'azienda. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

6. Durata, recesso e cessazione dell'Accordo

L'Accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026 salvo che pervenga disdetta da una delle parti stesse da comunicarsi a mezzo PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza prevista. In tal caso l'Accordo si scioglierà, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, decorsi n. 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione.

7. Uso di stemmi e loghi

Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi stemmi/loghi e ciascuna Parte si impegna a concedere all'altra l'uso degli stessi, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.

Le Parti s'impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente quali proprietarie degli altrui stemmi/loghi, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo.

Le Parti rispetteranno nell'utilizzo dei rispettivi loghi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi (a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni).

Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo di stemmi/loghi delle Parti dovrà essere preventivamente

approvata per iscritto dalle Parti stesse.

Le Parti s'impegnano a non utilizzare i rispettivi stemmi/loghi in modo da ingannare il pubblico, in modo da non ledere la reputazione dell'altra Parte e le attività dalla stessa svolte o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili.

A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo, ciascuna Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso degli stemmi/dei loghi dell'altra Parte, eliminando altresì il materiale eventualmente già predisposto.

8. Risoluzione dell'Accordo

In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall'Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà a mezzo PEC intimare all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all'inadempimento, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall'inadempimento stesso.

9. Modifiche

Eventuali modifiche o aggiornamenti dei dati in Accordo dovranno essere concordati tra le Parti in forma scritta.

10. Clausole di riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgono le informazioni relative alle attività, alle rispettive politiche commerciali e

di marketing di cui verranno a conoscenza in relazione al presente
Accordo.

11. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali di cui al presente Accordo dovranno essere validamente effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi, che le rispettive Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile:

per il Comune:

COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura

Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi

Piazza Duomo 14 - 20122 - Milano

PEC: cultura.valorizzazione@postacert.comune.milano.it

per ACI:

Direzione Compartimentale Toscana, Liguria, Umbria, Sardegna,

Marche, Emilia Romagna, Divisione Attività Associative Gestione e

Sviluppo Reti

Via Marsala n. 8 - 00185 - Roma

PEC: direzioneattivitaassociativesvilupporeti@pec.aci.it

Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell'Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività dell'Accordo potranno essere scambiate tra le Parti agli indirizzi di cui sopra, ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione.

12. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali che risultano dal presente Accordo devono essere trattati conformemente al GDPR - Regolamento 2016/679 (Regolamento

europeo in materia di protezione dei dati personali) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tutti i dati saranno trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dell'Accordo o all'osservanza degli obblighi di legge.

13. Foro competente esclusivo e legge dell'Accordo

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti dell'Accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

14. Clausole finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con il presente Accordo, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti, non può in alcun modo essere considerato come joint-venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d'opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime indipendenti l'una nei confronti dell'altra e libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall'Accordo.

L'eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole dell'Accordo non determina l'inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d'ora l'espresso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o

inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile.

Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, composto da n. 7 pagine e righe n. 14 di quest'ultima, redatto in un'unica copia, sono a carico di ACI.

Letto, confermato e sottoscritto, con firma digitale.

COMUNE DI MILANO

AUTOMOBILE CLUB ITALIA

Area Valorizzazione del

IL DIRETTORE CENTRALE

Patrimonio e Sicurezza Sedi

Alessandra Rosa

IL DIRETTORE

(firmato digitalmente)

Fabrizio Chirico

(firmato digitalmente)

Data di stipula 13/09/2023

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Valorizzazione del Patrimonio e Sicurezza Sedi